



Proposta n. 1509 / 2025

PUNTO 14 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 15/09/2025

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1076 / DGR del 15/09/2025

OGGETTO:

Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio regionale.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Stefania Zattarin	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio regionale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si aggiornano le misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli da attuare nel territorio regionale, alla luce della normativa vigente e dell'evoluzione della situazione epidemiologica. Si sostituiscono altresì gli Allegati della DGR n. 1548 del 12 dicembre 2023 e della DGR n. 799 del 12 luglio 2024.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'influenza aviaria (IA) costituisce la principale patologia dell'avifauna domestica e selvatica; a partire dal 2000, infatti, il patrimonio avicolo nazionale (ed in particolare quello del Veneto) è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, che hanno comportato gravi perdite economiche, sia per l'abbattimento e distruzione degli animali presenti nei focolai, sia per il blocco delle movimentazioni negli allevamenti situati nelle circostanti zone di restrizione.

Il Veneto è stato particolarmente interessato in quanto situato in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell'avifauna selvatica (specie *reservoir* di virus influenzali) e caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, tra le principali specie avicole colpite dalla malattia.

Un ulteriore aspetto rilevante da tenere in considerazione riguardo l'IA è il suo carattere potenzialmente zoonotico, ovvero la sua trasmissibilità dagli animali all'uomo. Proprio a seguito di questa potenziale trasmissibilità interspecifica dei virus influenzali, con Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 25 gennaio 2021, è stato approvato il "*Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)*", repertorio atto n. 11/CSR del 25 gennaio 2021, recepito con DGR n. 640 del 20 maggio 2021 e s.m.i., che mira a prevenire e contenere gli episodi di contagio e diffusione dei virus tra uomini e tra uomini e animali. In funzione di ciò, la Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria è stata incaricata di mettere in atto quanto di competenza per la realizzazione di tale Piano.

Al fine di garantire una più agevole consultazione e applicazione delle misure previste per il monitoraggio, la sorveglianza e il controllo dell'influenza aviaria (IA) sul territorio regionale, si ritiene opportuno procedere al consolidamento organico della disciplina regionale attualmente in vigore.

In particolare, si ravvisa la necessità di aggiornare e riunire, in un unico provvedimento regionale, tutte le disposizioni sinora emanate in materia, integrandole e modificandole laddove necessario, al fine di assicurare uniformità e maggiore efficacia nell'attuazione degli interventi da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione e controllo.

Nel territorio regionale, per far fronte alle problematiche elencate in tema di influenza aviaria, sono state adottate negli anni diverse misure. In particolare, con l'ultima DGR n. 1548 del 12 dicembre 2023 sono state aggiornate le misure di prevenzione e controllo della IA nel territorio regionale, prevedendo:

- un piano di monitoraggio straordinario negli allevamenti avicoli considerati maggiormente a rischio,
- alcune misure di biosicurezza volte alla prevenzione della diffusione della IA negli allevamenti avicoli (tra le quali i criteri per la valutazione dei nuovi allevamenti avicoli, suinicoli e le riconversioni di specie allevate),



- l'accasamento per aree omogenee dei tacchini da carne nelle aree a rischio del territorio regionale.

Considerato che il rilevamento precoce (*early detection*) dell'introduzione e della circolazione dei virus influenzali aviari sul territorio costituisce un elemento fondamentale per le attività di sorveglianza e controllo della malattia, in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, sentito il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) sull'aggiornamento, si ritiene necessario procedere all'integrazione del "*Piano di monitoraggio regionale per l'influenza aviaria*", precedentemente approvato con DGR n. 1548/2023. L'integrazione riguarda l'introduzione di misure specifiche per la sorveglianza attiva dell'IA nell'avifauna selvatica. Il Piano di monitoraggio regionale, così aggiornato, è riportato nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In merito alle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, disciplinate a livello nazionale dal Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023, si ritiene opportuno modificare le "*Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli*" già previste nella citata DGR n. 1548 del 12 dicembre 2023, riformulando la procedura per la verifica della presenza di impianti che ricevono/utilizzano pollina. Le nuove misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli da applicare sul territorio regionale sono riportate nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria sul territorio regionale, si rende necessario aggiornare le aree omogenee di accasamento di cui all'Allegato B1 della DGR n. 1548/2023.

Infatti, negli ultimi anni il territorio regionale è stato caratterizzato da un progressivo coinvolgimento degli allevamenti avicoli siti nella Zona a rischio 'B' della provincia di Padova. Si ravvisa dunque la necessità di istituire, in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRN-IA), delle aree omogenee di accasamento dei tacchini da carne anche in questa parte del territorio regionale.

La proposta di istituzione delle nuove aree omogenee in provincia di Padova è stata presentata dal personale della U.O. regionale Sanità Animale e Farmaci Veterinari agli *stakeholders* (rappresentanti delle filiere avicole interessate) nel corso di due riunioni, l'ultima delle quali si è svolta in data 4 aprile 2025 a Legnaro (PD), presso la sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Nel contempo, a seguito della chiusura o cambio di attività produttiva di alcuni allevamenti di tacchini da carne ricadenti nelle aree omogenee delle province di Verona e Vicenza, è emersa la necessità di aggiornare anche l'elenco di queste ultime; pertanto, il nuovo elenco complessivo e aggiornato delle "*Aree omogenee di accasamento del Veneto*" viene riportato in **Allegato B1** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Per quanto concerne le "Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità 'A' e 'B'", il Decreto del Ministero della salute del 30 maggio 2023, tra le altre cose, ha previsto che le Regioni, sentito il CRN-IA, individuino e periodicamente rivalutino tali Zone, al fine di contenere il rischio di introduzione e di diffusione del virus HPAI tra gli stabilimenti. In conformità a tale disposizione, da ultimo, con DGR n. 799 del 12 luglio 2024 sono state approvate le "*Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto*".

A seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica si ritiene infine opportuno aggiornare Allegato A della DGR n. 799 del 12 luglio 2024, riportando nell'**Allegato C** alla presente deliberazione l'elenco aggiornato delle Zone ad alto rischio per HPAI.

La Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria propone pertanto alla Giunta regionale di approvare i seguenti documenti:

- gli **Allegati A, B e B1** alla presente deliberazione, ad integrale sostituzione degli Allegati A, B e B1 della DGR n. 1548 del 12 dicembre 2023;
- l'**Allegato C** alla presente deliberazione, ad integrale sostituzione dell'Allegato A della DGR n. 799 del 12 luglio 2024.



Si propone infine di incaricare l'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134 *“Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”*;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 *“Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”*;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 di approvazione del *“Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali”* e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 recante *“Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”*;

VISTA la DGR n. 1548 del 12 dicembre 2023 *“Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio regionale”*;

VISTA la DGR n. 799 del 12 luglio 2024 *“Approvazione delle Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto”*;

VISTE le *“Linee guida regionali in materia di indennizzi a seguito di focolai di malattie infettive negli animali”*, trasmesse dalla U.O. regionale Sanità Animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria con nota prot. n. 300810 del 19 giugno 2025;

VISTA la DGR n. 640 del 20 maggio 2021 *“Recepimento dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni sul documento “Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)” (Rep. Atti n. 11/CSR del 25/01/2021)”* e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012.

DELIBERA



1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiornare le misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio della Regione del Veneto contenute nella DGR n. 1548 del 12 dicembre 2023 e nella DGR n. 799 del 12 luglio 2024;
3. di approvare il nuovo “*Piano di monitoraggio regionale per influenza aviaria*”, quale **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, estendendo i controlli anche all'avifauna selvatica;
4. di approvare le nuove “*Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli*”, come riportate nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in ragione della riformulazione della procedura per la verifica della presenza di impianti che ricevono/utilizzano pollina;
5. di approvare il nuovo elenco delle “*Aree omogenee di accasamento del Veneto*”, come riportate nell'**Allegato B1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento all'accasamento dei tacchini da carne in provincia di Padova e all'aggiornamento di alcuni allevamenti nelle province di Verona e Vicenza;
6. di approvare le “*Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto*”, come riportate nell'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
7. di stabilire che gli **Allegati A, B e B1** di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 sostituiscono integralmente gli allegati A, B e B1 della DGR n. 1548 del 12 dicembre 2023;
8. di stabilire che l'**Allegato C** di cui al precedente punto 6 sostituisce integralmente l'Allegato A della DGR n. 799 del 12 luglio 2024;
9. di incaricare l'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -



PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA PER INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITA'

A) Piano di sorveglianza attiva negli allevamenti avicoli a rischio

Ad integrazione dei controlli previsti dal Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria, emanato all'inizio di ogni anno dal Ministero della Salute, negli allevamenti ordinari di tacchini da carne situati nelle "Zone ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione" ("Zone B") per influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) della Regione del Veneto dovranno essere effettuati i seguenti controlli:

- nei 10 giorni precedenti il primo carico per il macello, vanno effettuati controlli virologici con una numerosità di 5 campioni per capannone (con un minimo di 10 campioni nel caso ci sia un solo capannone).

B) Piano di sorveglianza attiva nell'avifauna selvatica

Il presente Piano ha come bersaglio sia gli uccelli selvatici appartenenti all'Ordine degli *Anseriformes* abbattuti durante l'attività venatoria, che i richiami vivi appartenenti agli Ordini degli *Anseriformes* e dei *Charadriiformes* utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- L'individuazione precoce della circolazione di virus influenzali aviari HPAI nell'avifauna selvatica, al fine di supportare le scelte delle misure più idonee alla prevenzione della diffusione dell'infezione al settore domestico;
- La raccolta di informazioni sui ceppi virali circolanti, al fine di:
 - ✓ contribuire alle conoscenze in materia di HPAI con potenziale zoonotico;
 - ✓ integrare le indagini effettuate nel contesto di focolai di HPAI in volatili detenuti.

Si ricorda che il Piano Nazionale di Sorveglianza per l'influenza aviaria nei volatili selvatici, già prevede una componente di **sorveglianza passiva**, che si basa sull'esecuzione del campionamento e di prove sui volatili selvatici trovati morti o sintomatici sull'intero territorio nazionale in qualsiasi periodo dell'anno, così come volatili abbattuti a seguito di manifestazioni sintomatologiche riferibili a virus influenzali ed appartenenti alle specie sensibili ai virus influenzali (con particolare riferimento alle anatre di superficie, quali fischione, germano, alzavola, codone, mestolone), come specificato nella lista di specie target stilata da EFSA/EURL IA ND/ECDC.

Maggiore attenzione deve essere data a quegli animali ritrovati in zone umide, ed in particolare a quelle maggiormente interessate sia dai flussi migratori che in prossimità di aree caratterizzate dalla presenza di allevamenti intensivi del pollame domestico. Si fa altresì presente che le attività sopra menzionate sono coordinate e monitorate dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Salute animale e dei medicinali veterinari (DGSF) - Ufficio III, con il supporto scientifico e tecnico del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle (CRN IA e ND), ospitato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe).

Considerato che il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione al considerando (4), riporta che *"La sorveglianza è un elemento fondamentale di una politica efficiente ed efficace di prevenzione e controllo delle malattie. Essa dovrebbe essere attuata congiuntamente dagli operatori e dall'autorità competente. Dovrebbe inoltre essere concepita per conseguire gli obiettivi dell'individuazione precoce dei focolai delle malattie elencate ed emergenti e per dimostrare la conformità ai criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione o il ritiro dello status di indenne da malattia"*, le figure che sono chiamate alla collaborazione attiva per l'attuazione delle attività di sorveglianza sono: il personale dei Centri di Recupero degli Animali Selvatici (CRAS), gli ornitologi dell'Istituto Italiano per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le autorità ambientali e faunistiche. Inoltre, le autorità sanitarie fanno affidamento sulla consapevolezza e la cooperazione da parte della cittadinanza in generale per la segnalazione di uccelli selvatici trovati morti o moribondi, e/o di mortalità anormale nell'avifauna selvatica.



1. Designazione dell'autorità avente funzione di supervisionare e coordinare i dipartimenti responsabili per l'implementazione del programma di sorveglianza attiva nell'avifauna selvatica della Regione del Veneto

La Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari svolge le attività del Piano attraverso le Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie (AULSS) e con la collaborazione della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - U.O. Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria.

Le AULSS agiscono come enti pubblici responsabili dell'organizzazione e della gestione di tutte le strutture sanitarie pubbliche a livello locale e saranno responsabili dell'attuazione dei protocolli di campionamento nel territorio di competenza.

2. Criteri e fattori di rischio per la definizione delle zone a rischio dove effettuare la sorveglianza

Le aree in cui effettuare le attività previste dal presente Piano sono state individuate considerando i seguenti fattori di rischio:

- Presenza di zone umide o caratterizzate da un'elevata densità di uccelli selvatici migratori, in particolare quelli appartenenti all'elenco delle specie bersaglio elencate sul sito EURL;
- Ubicazione in prossimità di aree ad elevata densità avicola (DPPA);
- Situazione epidemiologica passata e attuale (fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione dei virus influenzali identificati durante il corso delle precedenti epidemie);
- Valutazione del rischio ed i pareri scientifici rilasciati dal Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle in relazione alle attività di ricerca condotte negli anni sulla diffusione e circolazione dei virus influenzali HPAI nei volatili selvatici.

Le aree identificate ricadono all'interno della provincia di Verona ricadente in Zona di rischio "B" posta a sud della autostrada A4.

Si propone inoltre di focalizzare le attività nelle aree lagunari delle province di Venezia e Rovigo, considerate a maggiore rischio di introduzione di virus influenzali tramite volatili migratori e lì dove si svolge l'attività venatoria (i.e. Aziende Faunistico Venatorie (AFV), territorio a gestione programmata della caccia - Ambiti Territoriali di caccia ATC).

3. Protocollo per la sorveglianza attiva nell'avifauna cacciata e in volatili per richiami vivi

Nella provincia di Verona a sud della autostrada A4 e nelle aree lagunari delle province di Venezia e Rovigo, a partire dai mesi di ottobre-novembre e fino al termine della stagione venatoria, le AULSS, anche in collaborazione con i Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le Province del Veneto e presso la Città metropolitana di Venezia, individuano le strutture in cui effettuare i campionamenti, ed in particolare:

- Le aree faunistiche, con particolare riferimento agli ambiti vallivi, lagunari, deltizi e delle aree umide (Ambiti Territoriali di Caccia -ATC, Aziende Faunistico Venatorie- AFV), nelle quali indicativamente in una-due giornate a settimana ed in orario prefissato, il personale designato potrà recarsi per trasferire al laboratorio gli eventuali campioni conferiti o eseguire tamponi tracheali, cloacali e dal piumaggio:
 - a) dalle carcasse degli uccelli o messe a disposizione dal carniere di ciascun cacciatore;
 - b) dai richiami vivi detenuti da concessionari di Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e mantenuti stabilmente all'interno dell'Azienda, ovvero:
 - c) dai richiami vivi detenuti da titolari di appostamento fisso in territorio a caccia programmata per l'utilizzo nell'attività venatoria da parte dei fruitori del medesimo appostamento.
- Ai fini del presente Piano di sorveglianza, verranno inoltre tenuti in considerazione anche i campionamenti nell'avifauna selvatica effettuati in zone lagunari e vallive del Veneto da altri Enti/Associazioni (es. ISPRA o Università di Medicina Veterinaria) nell'ambito delle rispettive attività di ricerca, che vengono analizzati per la ricerca di virus influenzali aviari dall'IZS delle Venezia.



Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente piano, privilegiando la fattibilità dello stesso, si è optato per un campionamento non probabilistico o cosiddetto di convenienza. Il sistema di sorveglianza come precedentemente illustrato dovrà garantire il conferimento di un numero di tamponi provenienti da un minimo di 60-65 soggetti - ove possibile e in relazione all'intensità dell'attività venatoria (i.e. provincia di Verona) - appartenenti alle specie target a settimana su base provinciale, alternando le aree faunistiche individuate. Al fine di rendere il più efficace possibile il presente piano si suggerisce comunque di campionare il maggior numero possibile di soggetti appartenenti all'avifauna acquatica migratrice cacciata.

È opportuno segnalare che l'autorizzazione all'uso dei richiami vivi potrà essere revocata in caso di cambiamento della situazione epidemiologica nazionale e internazionale legato ad un innalzamento del rischio di introduzione dei virus influenzali sul territorio nazionale italiano attraverso movimenti migratori, che verrà valutato ogni 2 settimane con apposito strumento di valutazione rapida del rischio (*Rapid Risk Assessment tool*), predisposto dal CRN.



MISURE DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Fatto salvo quanto previsto dal D.M. 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”, sul territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni:

1. Aree omogenee di accasamento

Uno dei principali fattori di rischio per la diffusione dell’Influenza Aviaria (IA) è costituito dalla densità e contiguità di allevamenti avicoli (in particolare di specie a lunga vita, quali i tacchini da carne) sul territorio. A tal fine, fin dal 2003 in Regione del Veneto sono state istituite delle “aree omogenee di accasamento”, nelle quali l’accasamento di tacchini da carne deve essere effettuato in modo tale da garantire (in ciascuna area) lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all’epoca della macellazione.

Anche il D.M. 30 maggio 23 prevede l’accasamento per aree omogenee, definendolo come *“il programma di accasamento degli allevamenti ordinari di tacchini condiviso tra le diverse filiere e approvato dai servizi veterinari territorialmente competenti, caratterizzato dall’accasamento di animali di un solo sesso per ciascun allevamento. Le aree, a loro volta, possono essere a sessi separati o a sessi misti. Per le aree deve essere garantito lo svuotamento completo dell’area in 21 giorni.”*.

Il citato decreto specifica che le Regioni devono adottare il suddetto programma di accasamento per aree omogenee, nelle zone individuate ad alto rischio A e B e/o nelle zone di restrizione di cui all’art. 21, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) 2020/687, e che tale programma deve prevedere tempistiche di accasamento che comportino il carico degli animali in modo sincrono/concomitante.

Ciò premesso, a seguito di incontri con le filiere avicole del Veneto e il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), sono state aggiornate le aree omogenee di accasamento precedentemente approvate con DGR n. 1548 del 12 dicembre 2023: l’elenco delle nuove aree omogenee di accasamento del Veneto è riportato nell’**Allegato B1** al presente provvedimento.

Tale elenco viene pubblicato anche nel sito della Rete di Epidemiosorveglianza della Regione del Veneto (ReSolVe), con tutti gli aggiornamenti periodici relativi alle aperture e chiusure delle aree medesime.

L’apertura, la chiusura e la modifica delle date dei periodi di accasamento nelle succitate aree omogenee viene autorizzata dal Servizio Veterinario regionale, sentito il parere dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), a seguito di una richiesta scritta (anche via e-mail) da parte del Referente incaricato dalle filiere avicole: detta richiesta dovrà essere inviata almeno una settimana prima della data più prossima di apertura/chiusura/modifica di area omogenea, al fine di permettere al Servizio Veterinario regionale di effettuare le dovute valutazioni tecniche.

Nelle richieste di accasamento dovranno essere messe in indirizzo, per conoscenza, tutte le filiere avicole del settore tacchini da carne; la Regione darà riscontro alla richiesta informando, oltre alle filiere suddette, le Aziende ULSS territorialmente competenti.

2. Richieste di deroga per nuovi allevamenti avicoli (e suinicoli) e riconversioni di allevamenti già esistenti – Procedura operativa

Premessa

Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli” (G.U. Serie Generale n.151 del 30 giugno 2023), nell’Allegato A, punto 5 “Distanze minime per l’apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di allevamenti già esistenti”, dalla L.R. n. 11/2004, art. 50, lettera d e, la costruzione di nuovi allevamenti avicoli, suinicoli e le riconversioni di allevamenti già esistenti, sono consentiti solo previo rispetto delle distanze da altri allevamenti. L’eventuale concessione da parte dell’Azienda ULSS di competenza territoriale della deroga alle distanze minime prevede che sia effettuata una verifica delle distanze e degli allevamenti presenti. Il D.M. 30 maggio 2023 prevede che i nuovi allevamenti di tipo ordinario con capacità superiore a 250 capi (ai sensi del Manuale I&R, per allevamento di tipo ordinario si intendono



tutti gli allevamenti ad esclusione di familiari e gli amatoriali da animali da compagnia) devono rispettare una distanza minima da un impianto di biogas, che utilizza pollina di altri allevamenti, pari a 500 metri.

Oltre a quanto previsto dal manuale operativo per la gestione del sistema I&R, le seguenti attività devono essere le uniche presenti all'interno di uno stesso stabilimento con capacità superiore ai 250 volatili:

- allevamento di selvaggina da penna per ripopolamento;
- allevamento di tacchini da carne;
- allevamenti con orientamento produttivo da riproduzione delle diverse specie animali, ad eccezione degli allevamenti a ciclo completo con incubatoio annesso, che non movimentano pulcini verso altri stabilimenti.

Di conseguenza, le relazioni riguardanti richieste di deroga per nuovi insediamenti avicoli, dovranno tenere conto anche di quanto riportato nel citato Decreto Ministeriale. Di seguito viene formalizzata la procedura che deve essere applicata per l'esecuzione della valutazione di cui all'oggetto.

Gli operatori che intendono aprire un nuovo allevamento avicolo o suinicolo, o riconvertire un allevamento già esistente, devono trasmettere richiesta formale di valutazione tecnica all'Azienda ULSS di competenza territoriale e, per conoscenza, all'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione del Veneto.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- Relazione tecnica, che riporti almeno: i dati anagrafici dell'allevamento (proprietario e detentore, ragione sociale, codice aziendale, indirizzo della sede produttiva); georeferenziazione (coordinate geografiche) dell'insediamento; indicazione della specie (avicoli, suini) e numero dei capi che si intendono allevare (oppure: specie avicola, indirizzo produttivo e tipologia di allevamento (in batteria, voliera, a terra, ecc.); numero dei capi attualmente presenti e specie avicola e numero dei capi che si intendono allevare);
- Planimetria dei nuovi capannoni, di scala adeguata relativa ai nuovi capannoni, datata e vistata da un tecnico abilitato (in particolare per quanto riguarda le planimetrie e relativo posizionamento dei capannoni). Dovranno in particolare essere evidenziate le distanze in metri da altri allevamenti avicoli e suinicoli.

La verifica tecnica della pervenuta richiesta sarà a carico del CREV, che opera presso la SCS4 dell'IZSve.

Procedura operativa

1. Georeferenziazione area di pertinenza e centroide nuovo allevamento

In base a quanto indicato nelle richieste e nelle relazioni agronomiche a esse allegate, sono individuati l'indirizzo e la localizzazione (mediante coordinate geografiche) dell'insediamento in progetto. Se le coordinate non sono fornite dal richiedente, vengono desunte dagli elaborati presenti nella relazione agronomica chiedendo, in ogni caso, all'Azienda ULSS competente per territorio di validare o fornire le coordinate in formato WGS84. Viene quindi georeferenzata l'area individuata per la costruzione, tracciando il poligono che comprende tutte le strutture/aree previste per l'alloggiamento dei volatili e dei suini, e viene infine calcolato il centroide, per permettere le successive analisi spaziali.

2. Verifica presenza impianti che ricevono/utilizzano pollina

In base al D.M. 30 maggio 2023, per i nuovi insediamenti produttivi avicoli la distanza da un impianto che riceve/utilizza pollina non può essere inferiore a 500 mt., quindi, una volta individuato e tracciato il poligono che comprende tutte le strutture/aree previste per l'alloggiamento dei volatili, viene calcolato e mappato il raggio di 500 metri definito a partire dal limite esterno di tale area. Viene quindi prodotta una mappa che rappresenta il poligono, il raggio di 500 metri e i limiti comunali.

Tale mappa verrà trasmessa dal direttore della SCS4, presso cui opera il CREV, all'Azienda ULSS competente per la verifica della presenza di impianti nei territori individuati e per conoscenza all'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione del Veneto.

In caso di esito favorevole (comunicazione da parte dell'Azienda ULSS di assenza di impianti che ricevono/utilizzano pollina nell'area di 500 metri di raggio), la procedura prosegue con le ulteriori verifiche delle distanze da allevamenti intensivi avicoli e suinicoli circostanti, così come descritto nel successivo punto 3.



3. Verifica del rispetto delle distanze minime tra i nuovi insediamenti produttivi avicoli e suinicoli e altri allevamenti

A seguito della identificazione dell'area dell'allevamento in progetto, vengono calcolati i raggi/buffer di 500, 1000 o 1500 metri dall'intera area individuata in base alla tipologia di allevamento e alla zona in cui ricade (Tabella 1).

Tabella 1: Distanze minime tra allevamenti

Tipologia di allevamento	Distanza minima da altri allevamenti in zona A e B	Distanza minima da altri allevamenti nelle restanti zone del territorio
● Nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi ● Riconversioni in allevamenti all'aperto ● Riconversioni da allevamenti di altre specie in allevamenti di tacchini e di galline ovaiole (*) ● Riconversioni in allevamenti che aumentano la capacità massima dello stabilimento	- Metri 1500 da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi (inclusi svezzatori); - Metri 500 da allevamenti suinicoli già esistenti (con capacità potenziale ≥ 5 capi)	- Metri 1000 da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi (inclusi svezzatori); - Metri 500 da allevamenti suinicoli già esistenti
Allevamenti suinicoli	Metri 500 da allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi	

(*) Tale distanza non si applica alle riconversioni da allevamenti di tacchini in altre specie avicole previa valutazione favorevole da parte della ASL competente dei seguenti elementi:

- situazione epidemiologica (storico dei focolai HPAI registrati nella zona);
- contesto zootecnico locale (specie avicole allevate, densità, modalità di allevamento ed indirizzo produttivo);
- livello di biosicurezza dello stabilimento richiedente e di quelli presenti nella zona;
- livello di rischio della specie e categoria di avicoli allevati;
- ulteriori fattori di rischio (es. presenza impianti pollina)

Si deve inoltre tenere conto che secondo il Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023: (i) in zona A è vietata l'apertura di nuovi allevamenti di tacchini all'aperto e la riconversione di allevamenti ordinari preesistenti in tale tipologia di allevamento; (ii) in zona B è vietato l'allevamento di tacchini all'aperto, l'apertura di nuovi allevamenti ordinari all'aperto e la riconversione a modalità di allevamento all'aperto di allevamenti ordinari preesistenti (compresi quelli di selvaggina da penna).

Per quanto concerne la verifica del rispetto delle distanze minime tra i nuovi insediamenti produttivi avicoli e suinicoli e altri allevamenti, sono inoltre fatte salve le indicazioni e i chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, relativamente alle distanze tra allevamenti avicoli e suinicoli, di cui alla **nota DGSAF prot. n. 29768 del 23 novembre 2023**, ad oggetto "Richiesta di chiarimento in merito all'applicazione del DM 30 maggio 2023 - Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli".

3.1 Verifica qualità dati

Al fine di valutare la distanza tra l'allevamento in progetto e gli allevamenti avicoli ordinari e suinicoli circostanti (con capacità potenziale uguale o superiore a 5 capi), viene attivata la procedura di verifica della qualità delle coordinate degli allevamenti avicoli ordinari e suinicoli presenti in Banca Dati Nazionale (BDN). Tale procedura prevede la selezione dei comuni entro le distanze precedentemente indicate dall'area dell'allevamento in progetto. Vengono quindi estratti dalla BDN gli allevamenti avicoli ordinari e suinicoli situati nei comuni selezionati. Qualora in banca dati siano presenti allevamenti geocodificati, sarà necessario procedere con la georeferenziazione degli stessi (le coordinate sono calcolate a partire dall'indirizzo dell'allevamento inserito in BDN) tramite il portale dedicato. Come previsto dalla normativa vigente, l'attività di georeferenziazione degli allevamenti geocodificati e di validazione degli allevamenti georeferenziati è in capo ai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS di competenza territoriale per i comuni selezionati. In particolare, si prevede che l'elenco degli allevamenti geocodificati da georeferenziare e degli allevamenti georeferenziati da validare sia trasmesso ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS. I Servizi Veterinari di



competenza sono responsabili della corretta georeferenziazione/validazione della posizione geografica degli allevamenti di interesse. I tecnici CREV devono svolgere un'azione di supporto e monitoraggio dell'attività di georeferenziazione e validazione delle Aziende ULSS.

4. Mappatura

Una volta completata la procedura di controllo della qualità, gli insediamenti di allevamenti avicoli ordinari con capacità potenziale superiore a 250 capi e di allevamenti suini con capacità potenziale uguale o maggiore a 5 capi inseriti in BDN e georeferenziati dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS vengono rappresentati su mappa. Vengono inoltre indicati in mappa i buffer di 500, 1000 e 1500 m. e nel caso siano presenti allevamenti, viene indicata la distanza dal nuovo allevamento.

5. Deroghe

E' possibile valutare deroghe alle distanze rilasciate dalla Azienda ULSS competente sullo stabilimento richiedente, tenuto conto della valutazione del rischio effettuata di concerto con il CREV.

Tipologia di allevamento	Deroghe		
	Zona B	Zona A	Restante territorio
• Nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi • Riconversioni in allevamenti all'aperto • Riconversioni in allevamenti di tacchini e di galline ovaiole • Riconversioni in allevamenti che aumentano la capacità massima dello stabilimento (*)	Vietate (*)	Valutabili (nel rispetto della distanza minima di 1000 metri)	Valutabili (nel rispetto della distanza minima di 500 metri)
Riconversioni da allevamenti di tacchini in altre specie avicole	Previa valutazione favorevole da parte dell'ASL competente		

(*) Nel caso in cui la riconversione comporti il passaggio da una situazione a maggior rischio di HPAI ad una situazione a minor rischio (ad es., passaggio da allevamento di tacchini maschi a tacchini femmine, che comporta un ciclo e conseguentemente una migliore gestione degli animali nell'ambito dell'adozione di misure di controllo a seguito di focolaio), la Azienda ULSS, sentito il CREV, può valutare la concessione della deroga.

Le deroghe possono essere rilasciate in funzione di:

- ✓ situazione epidemiologica (storico dei focolai HPAI registrati nella zona);
- ✓ contesto zootecnico locale (specie avicole allevate, densità, modalità di allevamento ed indirizzo produttivo);
- ✓ livello di biosicurezza dello stabilimento richiedente e di quelli presenti nella zona;
- ✓ livello di rischio della specie e categoria di avicoli allevati;
- ✓ ulteriori fattori di rischio (es. presenza impianti di biogas, aziende per lo smaltimento pollina, aree umide);
- ✓ numero di animali (cap. potenziale) del nuovo allevamento/allevamento oggetto di riconversione.

Data la possibilità di concedere deroghe all'apertura di nuovi allevamenti avicoli solamente in Area A, la densità di allevamenti non viene considerata un elemento chiave nella valutazione delle istanze. Maggiore importanza, infatti, viene data alla specie e all'indirizzo produttivo del nuovo allevamento e di quelli già presenti nell'area di interesse, alle misure di biosicurezza previste per il nuovo allevamento e a quelle degli allevamenti già insistenti nell'area, oltre alle caratteristiche del territorio designato per il nuovo allevamento (es: presenza impianti di biogas, presenza di aree umide).



3. Procedura operativa per la valutazione di nuovi impianti di biogas che utilizzano pollina

Il D.M. 30 maggio 2023 ha previsto una distanza minima di 500 metri tra nuovi allevamenti avicoli di tipo ordinario e impianti di biogas preesistenti e viceversa (500 mt. tra nuovi impianti di biogas che utilizzano pollina di altri allevamenti e allevamenti avicoli ordinari preesistenti).

Dal punto di vista della valutazione del rischio per HPAI nell'ambito di quanto previsto dal citato D.M., sono equiparati (e, quindi, sono soggetti alla procedura sotto indicata) sia i nuovi impianti di produzione di biogas, a scopo termoelettrico o per la produzione di biometano che utilizzano pollina, sia gli impianti di produzione di biogas, a scopo termoelettrico o per la produzione di biometano già attivi/autorizzati dalle Direzioni/Enti competenti, che intendono modificare il proprio piano di approvvigionamento del materiale in entrata, introducendo (anche) pollina.

In entrambi i casi, ai fini della verifica della distanza minima di 500 mt. rispetto ad allevamenti avicoli ordinari preesistenti, si dovrà procedere nel seguente modo:

1) L'autorità procedente in materia di autorizzazione delle suddette fattispecie di impianti o l'Ente autorizzante - nell'ipotesi di modifica e integrazione dell'autorizzazione già rilasciata - dovrà trasmettere formalmente alla U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto le seguenti informazioni, relative all'impianto:

- a) Ragione sociale, Comune, indirizzo, latitudine e longitudine. Le coordinate geografiche devono riferirsi alla localizzazione della parte centrale dell'impianto e devono essere in formato WGS84;
- b) Poligono che circonda l'impianto in oggetto, ovvero il confine del sito produttivo;
- c) Poligono che circonda l'impianto ("buffer"), pari ad una distanza di 500 mt. dal confine del sito produttivo.

Per la trasmissione dei dati di cui alle lettere b) e c) si dovrà impiegare un file in formato Shape (SHP) con indicato il sistema di riferimento geografico con cui il poligono è stato tracciato. Il poligono che circonda l'impianto verrà impiegato durante l'analisi come limite territoriale di pertinenza dell'impianto.

I file dovranno essere inviati alla citata U.O., all'indirizzo sanita.animale@regione.veneto.it.

2) La U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari trasmetterà la richiesta, completa dei suddetti dati, al CREV, che procederà alla realizzazione di una mappa degli insediamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi:

- presenti in Banca Dati Nazionale (BDN),
- georeferenziati dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS,
- rappresentati sotto forma di poligoni che ricomprendono le strutture adibite ad allevamento dei volatili, e
- situati nell'intorno comprendente il buffer di raggio di 500 mt. dal poligono sopra indicato e riferito al nuovo impianto che riceve/utilizza pollina.

3) La mappa sarà infine trasmessa dalla U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari all'autorità procedente in materia di autorizzazione delle suddette fattispecie di impianti o all'Ente autorizzante, a seconda dei casi, al fine delle valutazioni di competenza.



Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto

Si riportano di seguito la mappa e l'elenco dei comuni del Veneto ricadenti nelle zone di rischio "A" (zone ad alto rischio di introduzione e diffusione) e "B" (zone ad alto rischio di introduzione e di maggiore diffusione) per influenza aviaria ad alta patogenicità.

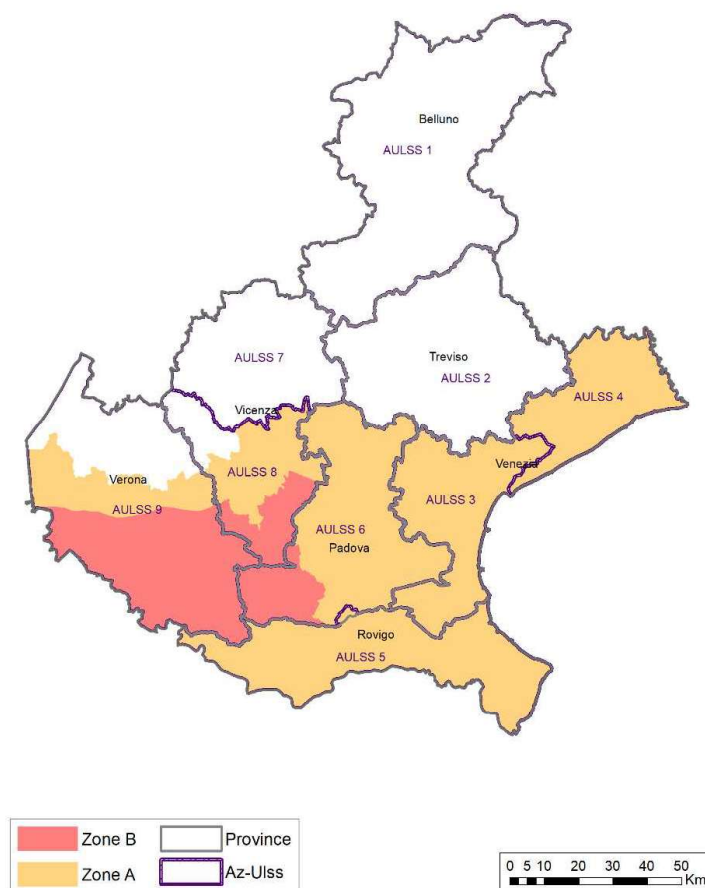


Fig. 1 - Mappa delle Zone di rischio A e B per HPAI della regione Veneto.



Elenco dei comuni del Veneto ricadenti in zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)

Zona B - Ad alto rischio di introduzione e di maggiore diffusione di HPAI

Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note	Zona
Padova	PD	Barbona	028010		B
Padova	PD	Borgo Veneto	028107		B
Padova	PD	Casale di Scodosia	028027		B
Padova	PD	Castelbaldo	028029		B
Padova	PD	Este	028037		B
Padova	PD	Lozzo Atestino	028047		B
Padova	PD	Masi	028049		B
Padova	PD	Megliadino San Vitale	028052		B
Padova	PD	Merlara	028053		B
Padova	PD	Montagnana	028056		B
Padova	PD	Ospedaletto Euganeo	028059		B
Padova	PD	Piacenza d'Adige	028062		B
Padova	PD	Ponso	028067		B
Padova	PD	Santa Caterina d'Este	028108		B
Padova	PD	Sant'Elena	028083		B
Padova	PD	Sant'Urbano	028084		B
Padova	PD	Urbana	028095		B
Padova	PD	Villa Estense	028102		B
Verona	VR	Albaredo d'Adige	023002		B
Verona	VR	Angiari	023003		B
Verona	VR	Arcole	023004		B
Verona	VR	Belfiore	023007		B
Verona	VR	Bevilacqua	023008		B
Verona	VR	Bonavigo	023009		B
Verona	VR	Boschi Sant'Anna	023010		B
Verona	VR	Bovolone	023012		B
Verona	VR	Buttapietra	023016		B
Verona	VR	Caldiero	023017	A sud dell'autostrada A4	B
Verona	VR	Casaleone	023019		B
Verona	VR	Castagnaro	023020		B
Verona	VR	Castel d'Azzano	023021		B
Verona	VR	Castelnuovo del Garda	023022	A sud dell'autostrada A4	B
Verona	VR	Cerea	023025		B
Verona	VR	Cologna Veneta	023027		B
Verona	VR	Colognola ai Colli	023028	A sud dell'autostrada A4	B
Verona	VR	Concamarise	023029		B
Verona	VR	Erbè	023032		B



Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note	Zona
Verona	VR	Gazzo Veronese	023037		B
Verona	VR	Isola della Scala	023040		B
Verona	VR	Isola Rizza	023041		B
Verona	VR	Lavagno	023042	A sud dell'autostrada A4	B
Verona	VR	Legnago	023044		B
Verona	VR	Minerbe	023048		B
Verona	VR	Monteforte d'Alpone	023050	A sud dell'autostrada A4	B
Verona	VR	Mozzecane	023051		B
Verona	VR	Nogara	023053		B
Verona	VR	Nogarole Rocca	023054		B
Verona	VR	Oppeano	023055		B
Verona	VR	Palù	023056		B
Verona	VR	Peschiera del Garda	023059	A sud dell'autostrada A4	B
Verona	VR	Povegliano Veronese	023060		B
Verona	VR	Pressana	023061		B
Verona	VR	Ronco all'Adige	023064		B
Verona	VR	Roverchiara	023065		B
Verona	VR	Roveredo di Guà	023066		B
Verona	VR	Salizzole	023068		B
Verona	VR	San Bonifacio	023069	A sud dell'autostrada A4	B
Verona	VR	San Giovanni Lupatoto	023071	A sud dell'autostrada A4	B
Verona	VR	San Martino Buon Albergo	023073	A sud dell'autostrada A4	B
Verona	VR	San Pietro di Morubio	023075		B
Verona	VR	Sanguinetto	023072		B
Verona	VR	Soave	023081	A sud dell'autostrada A4	B
Verona	VR	Sommacampagna	023082	A sud dell'autostrada A4	B
Verona	VR	Sona	023083	A sud dell'autostrada A4	B
Verona	VR	Sorgà	023084		B
Verona	VR	Terrazzo	023085		B
Verona	VR	Trevenzuolo	023088		B
Verona	VR	Valeggio sul Mincio	023089		B
Verona	VR	Verona	023091	A sud dell'autostrada A4	B
Verona	VR	Veronella	023092		B
Verona	VR	Vigasio	023094		B
Verona	VR	Villa Bartolomea	023095		B
Verona	VR	Villafranca di Verona	023096		B
Verona	VR	Zevio	023097		B
Verona	VR	Zimella	023098		B
Vicenza	VI	Agugliaro	024001		B
Vicenza	VI	Albettone	024002		B
Vicenza	VI	Alonte	024003		B
Vicenza	VI	Asigliano Veneto	024010		B
Vicenza	VI	Barbarano Mossano	024124		B



Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note	Zona
Vicenza	VI	Campiglia dei Berici	024022		B
Vicenza	VI	Castegnero	024027		B
Vicenza	VI	Grisignano di Zocco	024046	A sud dell'autostrada A4	B
Vicenza	VI	Grumolo delle Abbadesse	024047	A sud dell'autostrada A4	B
Vicenza	VI	Longare	024051		B
Vicenza	VI	Lonigo	024052		B
Vicenza	VI	Montegalda	024064		B
Vicenza	VI	Montegaldella	024065		B
Vicenza	VI	Nanto	024071		B
Vicenza	VI	Noventa Vicentina	024074		B
Vicenza	VI	Orgiano	024075		B
Vicenza	VI	Pojana Maggiore	024079		B
Vicenza	VI	Sossano	024102		B
Vicenza	VI	Torri di Quartesolo	024108	A sud dell'autostrada A4	B
Vicenza	VI	Villaga	024117		B

Zona A – Ad alto rischio di introduzione e diffusione di HPAI

Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note	Zona
Padova	PD	Abano Terme	028001		A
Padova	PD	Agna	028002		A
Padova	PD	Albignasego	028003		A
Padova	PD	Anguillara Veneta	028004		A
Padova	PD	Arquà Petrarca	028005		A
Padova	PD	Arre	028006		A
Padova	PD	Arzergrande	028007		A
Padova	PD	Bagnoli di Sopra	028008		A
Padova	PD	Baone	028009		A
Padova	PD	Battaglia Terme	028011		A
Padova	PD	Boara Pisani	028012		A
Padova	PD	Borgoricco	028013		A
Padova	PD	Bovolenta	028014		A
Padova	PD	Brugine	028015		A
Padova	PD	Cadoneghe	028016		A
Padova	PD	Campo San Martino	028020		A
Padova	PD	Campodarsego	028017		A
Padova	PD	Campodoro	028018		A
Padova	PD	Camposampiero	028019		A
Padova	PD	Candiana	028021		A
Padova	PD	Carmignano di Brenta	028023		A
Padova	PD	Cartura	028026		A



Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note	Zona
Padova	PD	Casalserugo	028028		A
Padova	PD	Cervarese Santa Croce	028030		A
Padova	PD	Cinto Euganeo	028031		A
Padova	PD	Cittadella	028032		A
Padova	PD	Codevigo	028033		A
Padova	PD	Conselve	028034		A
Padova	PD	Correzzola	028035		A
Padova	PD	Curtarolo	028036		A
Padova	PD	Due Carrare	028106		A
Padova	PD	Fontaniva	028038		A
Padova	PD	Galliera Veneta	028039		A
Padova	PD	Galzignano Terme	028040		A
Padova	PD	Gazzo	028041		A
Padova	PD	Grantorto	028042		A
Padova	PD	Granze	028043		A
Padova	PD	Legnaro	028044		A
Padova	PD	Limena	028045		A
Padova	PD	Loreggia	028046		A
Padova	PD	Maserà di Padova	028048		A
Padova	PD	Massanzago	028050		A
Padova	PD	Mestrino	028054		A
Padova	PD	Monselice	028055		A
Padova	PD	Montegrotto Terme	028057		A
Padova	PD	Noventa Padovana	028058		A
Padova	PD	Padova	028060		A
Padova	PD	Pernumia	028061		A
Padova	PD	Piazzola sul Brenta	028063		A
Padova	PD	Piombino Dese	028064		A
Padova	PD	Piove di Sacco	028065		A
Padova	PD	Polverara	028066		A
Padova	PD	Ponte San Nicolò	028069		A
Padova	PD	Pontelongo	028068		A
Padova	PD	Pozzonovo	028070		A
Padova	PD	Rovolon	028071		A
Padova	PD	Rubano	028072		A
Padova	PD	Saccolongo	028073		A
Padova	PD	San Giorgio delle Pertiche	028075		A
Padova	PD	San Giorgio in Bosco	028076		A
Padova	PD	San Martino di Lupari	028077		A
Padova	PD	San Pietro in Gu	028078		A
Padova	PD	San Pietro Viminario	028079		A
Padova	PD	Santa Giustina in Colle	028080		A
Padova	PD	Sant'Angelo di Piove di Sacco	028082		A



Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note	Zona
Padova	PD	Saonara	028085		A
Padova	PD	Selvazzano Dentro	028086		A
Padova	PD	Solesino	028087		A
Padova	PD	Stanghella	028088		A
Padova	PD	Teolo	028089		A
Padova	PD	Terrassa Padovana	028090		A
Padova	PD	Tombolo	028091		A
Padova	PD	Torreglia	028092		A
Padova	PD	Trebaseleghe	028093		A
Padova	PD	Tribano	028094		A
Padova	PD	Veggiano	028096		A
Padova	PD	Vescovana	028097		A
Padova	PD	Vigodarzere	028099		A
Padova	PD	Vigonza	028100		A
Padova	PD	Villa del Conte	028101		A
Padova	PD	Villafranca Padovana	028103		A
Padova	PD	Villanova di Camposampiero	028104		A
Padova	PD	Vo'	028105		A
Rovigo	RO	Adria	029001		A
Rovigo	RO	Ariano nel Polesine	029002		A
Rovigo	RO	Arquà Polesine	029003		A
Rovigo	RO	Badia Polesine	029004		A
Rovigo	RO	Bagnolo di Po	029005		A
Rovigo	RO	Bergantino	029006		A
Rovigo	RO	Bosaro	029007		A
Rovigo	RO	Calto	029008		A
Rovigo	RO	Canaro	029009		A
Rovigo	RO	Canda	029010		A
Rovigo	RO	Castelguglielmo	029011		A
Rovigo	RO	Castelmassa	029012		A
Rovigo	RO	Castelnovo Bariano	029013		A
Rovigo	RO	Ceneselli	029014		A
Rovigo	RO	Ceregnano	029015		A
Rovigo	RO	Corbola	029017		A
Rovigo	RO	Costa di Rovigo	029018		A
Rovigo	RO	Crespino	029019		A
Rovigo	RO	Ficarolo	029021		A
Rovigo	RO	Fiesso Umbertiano	029022		A
Rovigo	RO	Frassinelle Polesine	029023		A
Rovigo	RO	Fratta Polesine	029024		A
Rovigo	RO	Gaiba	029025		A
Rovigo	RO	Gavello	029026		A
Rovigo	RO	Giacciano con Baruchella	029027		A



Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note	Zona
Rovigo	RO	Guarda Veneta	029028		A
Rovigo	RO	Lendinara	029029		A
Rovigo	RO	Loreo	029030		A
Rovigo	RO	Lusia	029031		A
Rovigo	RO	Melara	029032		A
Rovigo	RO	Occhiobello	029033		A
Rovigo	RO	Papozze	029034		A
Rovigo	RO	Pettorazza Grimani	029035		A
Rovigo	RO	Pincara	029036		A
Rovigo	RO	Polesella	029037		A
Rovigo	RO	Pontecchio Polesine	029038		A
Rovigo	RO	Porto Tolle	029039		A
Rovigo	RO	Porto Viro	029052		A
Rovigo	RO	Rosolina	029040		A
Rovigo	RO	Rovigo	029041		A
Rovigo	RO	Salara	029042		A
Rovigo	RO	San Bellino	029043		A
Rovigo	RO	San Martino di Venezze	029044		A
Rovigo	RO	Stienta	029045		A
Rovigo	RO	Taglio di Po	029046		A
Rovigo	RO	Trecenta	029047		A
Rovigo	RO	Villadose	029048		A
Rovigo	RO	Villamarzana	029049		A
Rovigo	RO	Villanova del Ghebbo	029050		A
Rovigo	RO	Villanova Marchesana	029051		A
Venezia	VE	Annone Veneto	027001		A
Venezia	VE	Campagna Lupia	027002		A
Venezia	VE	Campolongo Maggiore	027003		A
Venezia	VE	Camponogara	027004		A
Venezia	VE	Caorle	027005		A
Venezia	VE	Cavallino-Treporti	027044		A
Venezia	VE	Cavarzere	027006		A
Venezia	VE	Ceggia	027007		A
Venezia	VE	Chioggia	027008		A
Venezia	VE	Cinto Caomaggiore	027009		A
Venezia	VE	Cona	027010		A
Venezia	VE	Concordia Sagittaria	027011		A
Venezia	VE	Dolo	027012		A
Venezia	VE	Eraclea	027013		A
Venezia	VE	Fiesso d'Artico	027014		A
Venezia	VE	Fossò	027017		A
Venezia	VE	Fossalta di Piave	027015		A
Venezia	VE	Fossalta di Portogruaro	027016		A



Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note	Zona
Venezia	VE	Gruaro	027018		A
Venezia	VE	Jesolo	027019		A
Venezia	VE	Marcon	027020		A
Venezia	VE	Martellago	027021		A
Venezia	VE	Meolo	027022		A
Venezia	VE	Mira	027023		A
Venezia	VE	Mirano	027024		A
Venezia	VE	Musile di Piave	027025		A
Venezia	VE	Noale	027026		A
Venezia	VE	Noventa di Piave	027027		A
Venezia	VE	Pianiga	027028		A
Venezia	VE	Portogruaro	027029		A
Venezia	VE	Pramaggiore	027030		A
Venezia	VE	Quarto d'Altino	027031		A
Venezia	VE	Salzano	027032		A
Venezia	VE	San Donà di Piave	027033		A
Venezia	VE	San Michele al Tagliamento	027034		A
Venezia	VE	San Stino di Livenza	027036		A
Venezia	VE	Santa Maria di Sala	027035		A
Venezia	VE	Scorzè	027037		A
Venezia	VE	Spinea	027038		A
Venezia	VE	Stra	027039		A
Venezia	VE	Teglio Veneto	027040		A
Venezia	VE	Torre di Mosto	027041		A
Venezia	VE	Venezia	027042		A
Venezia	VE	Vigonovo	027043		A
Verona	VR	Affi	023001		A
Verona	VR	Bardolino	023006		A
Verona	VR	Bussolengo	023015		A
Verona	VR	Caldiero	023017	A nord dell'autostrada A4	A
Verona	VR	Castelnuovo del Garda	023022	A nord dell'autostrada A4	A
Verona	VR	Cavaion Veronese	023023		A
Verona	VR	Cazzano di Tramigna	023024		A
Verona	VR	Colognola ai Colli	023028	A nord dell'autostrada A4	A
Verona	VR	Costermano sul Garda	023030		A
Verona	VR	Garda	023036		A
Verona	VR	Illasi	023039		A
Verona	VR	Lavagno	023042	A nord dell'autostrada A4	A
Verona	VR	Lazise	023043		A
Verona	VR	Montecchia di Crosara	023049		A
Verona	VR	Monteforte d'Alpone	023050	A nord dell'autostrada A4	A
Verona	VR	Pastrengo	023057		A
Verona	VR	Pescantina	023058		A



Provincia	Sigla Provincia	Comune	Codice ISTAT	Note	Zona
Verona	VR	Peschiera del Garda	023059	A nord dell'autostrada A4	A
Verona	VR	Ronca	023063		A
Verona	VR	San Bonifacio	023069	A nord dell'autostrada A4	A
Verona	VR	San Giovanni Lupatoto	023071	A nord dell'autostrada A4	A
Verona	VR	San Martino Buon Albergo	023073	A nord dell'autostrada A4	A
Verona	VR	San Pietro in Cariano	023076		A
Verona	VR	Soave	023081	A nord dell'autostrada A4	A
Verona	VR	Sommacampagna	023082	A nord dell'autostrada A4	A
Verona	VR	Sona	023083	A nord dell'autostrada A4	A
Verona	VR	Verona	023091	A nord dell'autostrada A4 - A ovest di via Squaranto, torrente Squaranto - A sud di via Villa Arrighi, via Oliveto	A
Vicenza	VI	Altavilla Vicentina	024004		A
Vicenza	VI	Arcugnano	024006		A
Vicenza	VI	Arzignano	024008		A
Vicenza	VI	Bolzano Vicentino	024013		A
Vicenza	VI	Brendola	024015		A
Vicenza	VI	Bressanvido	024016		A
Vicenza	VI	Caldogno	024018		A
Vicenza	VI	Camisano Vicentino	024021		A
Vicenza	VI	Costabissara	024035		A
Vicenza	VI	Creazzo	024036		A
Vicenza	VI	Dueville	024038		A
Vicenza	VI	Gambellara	024043		A
Vicenza	VI	Grisignano di Zocco	024046	A nord dell'autostrada A4	A
Vicenza	VI	Grumolo delle Abbadesse	024047	A nord dell'autostrada A4	A
Vicenza	VI	Isola Vicentina	024048		A
Vicenza	VI	Montebello Vicentino	024060		A
Vicenza	VI	Montecchio Maggiore	024061		A
Vicenza	VI	Monteviale	024066		A
Vicenza	VI	Monticello Conte Otto	024067		A
Vicenza	VI	Montorso Vicentino	024068		A
Vicenza	VI	Pozzoleone	024082		A
Vicenza	VI	Quinto Vicentino	024083		A
Vicenza	VI	Sandrigo	024091		A
Vicenza	VI	Sarego	024098		A
Vicenza	VI	Sovizzo	024128		A
Vicenza	VI	Torri di Quartesolo	024108	A nord dell'autostrada A4	A
Vicenza	VI	Val Lione	024123		A
Vicenza	VI	Vicenza	024116		A
Vicenza	VI	Zermeghedo	024120		A
Vicenza	VI	Zovencedo	024121		A





AREE OMOGENEE DI ACCASAMENTO DEL VENETO

1) Province di Verona e Vicenza

AREA	COD. AZ.	COMUNE	PROVINCIA	SESSO TC
3	082VR555	SOMMACAMPAGNA	VR	Femmine
3	082VR555	SOMMACAMPAGNA	VR	Femmine
3	082VR559	SOMMACAMPAGNA	VR	Maschi
8	091VR061	VERONA	VR	Maschi
8	091VR061	VERONA	VR	Maschi
8	091VR086	VERONA	VR	Maschi
8	091VR692	VERONA	VR	
11	088VR507	TREVENZUOLO	VR	Femmine
11	088VR507	TREVENZUOLO	VR	Femmine
11	088VR508	TREVENZUOLO	VR	Femmine
11	088VR509	TREVENZUOLO	VR	Femmine
16	073VR170	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Maschi
16	097VR101	ZEVIO	VR	Maschi
16	097VR120	ZEVIO	VR	Maschi
16	097VR120	ZEVIO	VR	Maschi
16	097VR120	ZEVIO	VR	Maschi
21	012VR077	BOVOLONE	VR	Maschi
21	012VR080	BOVOLONE	VR	Maschi
24	072VR041	SANGUINETTO	VR	Maschi
24	072VR043	SANGUINETTO	VR	Maschi
31	069VR005	SAN BONIFACIO	VR	Femmine
31	069VR005	SAN BONIFACIO	VR	Femmine
31	069VR012	SAN BONIFACIO	VR	Femmine
31B	069VR003	SAN BONIFACIO	VR	Maschi
31B	069VR008	SAN BONIFACIO	VR	Maschi
31B	069VR011	SAN BONIFACIO	VR	Femmine
31B	069VR101	SAN BONIFACIO	VR	Maschi
31B	069VR152	SAN BONIFACIO	VR	Maschi
32	092VR014	VERONELLA	VR	Maschi
32	092VR016	VERONELLA	VR	Maschi
33	002VR056	ALBAREDO D'ADIGE	VR	Maschi
33	002VR057	ALBAREDO D'ADIGE	VR	Maschi
33	002VR059	ALBAREDO D'ADIGE	VR	Femmine
38	066VR008	ROVEREDO DI GUA'	VR	Femmine
38	066VR009	ROVEREDO DI GUA'	VR	Femmine
40	084VR080	SORGA'	VR	Maschi
40	084VR081	SORGA'	VR	Maschi
40	084VR085	SORGA'	VR	Femmine
40	084VR089	SORGA'	VR	Maschi
47	075VR027	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	Maschi
47	075VR031	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	Maschi



AREA	COD. AZ.	COMUNE	PROVINCIA	SESSO TC
47	075VR031	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	Maschi
47	075VR033	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	Maschi
47	075VR036	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	Maschi
51	052VI806	LONIGO	VI	Maschi
51	052VI808	LONIGO	VI	Maschi
102	054VR020	NOGAROLE ROCCA	VR	Maschi
102	054VR500	NOGAROLE ROCCA	VR	Femmine
103	029VR012	CONCAMARISE	VR	Femmine
103	068VR078	SALIZZOLE	VR	Femmine
104	040VR504	ISOLA DELLA SCALA	VR	Maschi
104	040VR506	ISOLA DELLA SCALA	VR	Maschi
104	040VR519	ISOLA DELLA SCALA	VR	Maschi
105	040VR450	ISOLA DELLA SCALA	VR	Femmine
105	040VR517	ISOLA DELLA SCALA	VR	Femmine
105	040VR518	ISOLA DELLA SCALA	VR	Femmine
105	040VR552	ISOLA DELLA SCALA	VR	Femmine
105	040VR552	ISOLA DELLA SCALA	VR	Femmine
105	040VR805	ISOLA DELLA SCALA	VR	Femmine
106	032VR089	ERBE'	VR	Maschi
106	032VR091	ERBE'	VR	Maschi
106	032VR092	ERBE'	VR	Maschi
106	032VR095	ERBE'	VR	Maschi
107	052VI139	LONIGO	VI	Femmine
107	052VI810	LONIGO	VI	Femmine
107	052VI812	LONIGO	VI	Femmine
108	098VR023	ZIMELLA	VR	Maschi
108	098VR031	ZIMELLA	VR	Maschi
108	098VR031	ZIMELLA	VR	Maschi
108	098VR036	ZIMELLA	VR	Maschi
109	052VI801	LONIGO	VI	Femmine
109	052VI803	LONIGO	VI	Femmine
109	052VI805	LONIGO	VI	Femmine
110	048VR071	MINERBE	VR	Maschi
110	061VR010	PRESSANA	VR	Maschi
110	061VR015	PRESSANA	VR	Maschi
110	061VR016	PRESSANA	VR	Maschi
120	012VR047	BOVOLONE	VR	Maschi
120	012VR069	BOVOLONE	VR	Maschi
122	064VR021	RONCO ALL'ADIGE	VR	Maschi
122	064VR082	RONCO ALL'ADIGE	VR	Femmine
122	064VR082	RONCO ALL'ADIGE	VR	Maschi
122	064VR094	RONCO ALL'ADIGE	VR	Femmine
123	064VR005	RONCO ALL'ADIGE	VR	Femmine
123	064VR062	RONCO ALL'ADIGE	VR	Femmine
123	064VR115	RONCO ALL'ADIGE	VR	Femmine
124	041VR095	ISOLA RIZZA	VR	Maschi



AREA	COD. AZ.	COMUNE	PROVINCIA	SESSO TC
124	041VR097	ISOLA RIZZA	VR	Maschi
124	055VR107	OPPEANO	VR	Maschi
125	041VR076	ISOLA RIZZA	VR	Maschi
125	041VR082	ISOLA RIZZA	VR	Maschi
125	041VR088	ISOLA RIZZA	VR	Maschi
125	041VR110	ISOLA RIZZA	VR	Maschi
126	097VR110	ZEVIO	VR	Maschi
126	097VR112	ZEVIO	VR	Femmine
126	097VR123	ZEVIO	VR	Femmine
127	097VR108	ZEVIO	VR	Femmine
127	097VR109	ZEVIO	VR	Femmine
127	097VR109	ZEVIO	VR	Femmine
127	097VR150	ZEVIO	VR	Maschi
127	097VR150	ZEVIO	VR	Maschi
128	073VR024	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Femmine
128	073VR178	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Femmine
128	073VR185	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Femmine
128	073VR188	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Femmine
129	042VR001	LAVAGNO	VR	Maschi
129	073VR030	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Femmine
129	073VR033	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Maschi
129	073VR193	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Femmine
130	012VR067	BOVOLONE	VR	Maschi
130	012VR067	BOVOLONE	VR	Maschi
130	012VR075	BOVOLONE	VR	Femmine
131	027VR062	COLOGNA VENETA	VR	Maschi
131	027VR072	COLOGNA VENETA	VR	Maschi
131	027VR073	COLOGNA VENETA	VR	Maschi
131	027VR088	COLOGNA VENETA	VR	Maschi
132	027VR060	COLOGNA VENETA	VR	Maschi
132	027VR083	COLOGNA VENETA	VR	Maschi
133	082VR557	SOMMACAMPAGNA	VR	Maschi
133	082VR558	SOMMACAMPAGNA	VR	Maschi
133	082VR827	SOMMACAMPAGNA	VR	Maschi
133	096VR119	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Maschi
133	096VR777	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	Maschi
134	068VR070	SALIZZOLE	VR	Maschi
134	068VR080	SALIZZOLE	VR	Maschi
134	068VR088	SALIZZOLE	VR	Maschi
134	068VR100	SALIZZOLE	VR	Maschi
135	053VR103	NOGARA	VR	Maschi



AREA	COD. AZ.	COMUNE	PROVINCIA	SESSO TC
135	053VR133	NOGARA	VR	Maschi
135	068VR087	SALIZZOLE	VR	Maschi

2) Provincia di Padova

AREA	COD. AZ.	COMUNE	PROVINCIA	SESSO TC
PD_01	051PD039	BORGO VENETO	PD	Maschi
PD_01	051PD040	BORGO VENETO	PD	Maschi
PD_01	056PD097	MONTAGNANA	PD	Maschi
PD_02	059PD022	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	Femmine
PD_02	059PD028	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	Maschi
PD_02	059PD036	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	Femmine
PD_02	059PD043	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	Maschi
PD_03	059PD039	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	Maschi
PD_03	059PD046	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	
PD_03	059PD073	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	Maschi
PD_04	037PD008	ESTE	PD	Femmine
PD_04	037PD035	ESTE	PD	Maschi
PD_04	037PD050	ESTE	PD	Maschi
PD_05	037PD034	ESTE	PD	Femmine
PD_05	037PD046	ESTE	PD	Maschi
PD_05	037PD047	ESTE	PD	Femmine
PD_06	037PD019	ESTE	PD	Maschi
PD_06	037PD106	ESTE	PD	Maschi
PD_06	037PD106	ESTE	PD	Femmine
PD_06	083PD012	SANTELENA	PD	Maschi

